



COMUNE DI GENONI  
PROVINCIA di ORISTANO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ARMAMENTO  
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

APPROVATO CON DELICERA DEL C.C. N.23 DEL 26.07.2007

**CAPO I  
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

**ART. 1**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, l'armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

**ART. 2**

**TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

L'arma in dotazione agli addetti del Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola BERETTA calibro 7,65.

**ART. 3**

**NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

Il numero complessivo delle armi, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale è fissato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.145 /1987, ed al momento dell'adozione del presente Regolamento risulta essere pari ad una unità.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale, al locale Comando dei Carabinieri.

Per tutto il personale del servizio di Polizia Municipale dell'area vigilanza è disposta la prestazione del servizio in forma armata, come disciplinato dal presente regolamento.

**CAPO II**

**MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

## **ART. 4**

### **SERVIZI SVOLTI CON ARMI**

Nell'ambito del territorio del Comune tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie, la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. La stessa arma non deve essere portata in occasione di cerimonie religiose, cerimonie istituzionali e cortei funebri. Sono invece prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

## **ART. 5**

### **ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata agli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S., ai sensi del c-1 lett.b dell'art 6 del D.M.145/87.

## **ART. 6**

### **MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e con la sicura inserita.

Qualora l'Operatore di Polizia Municipale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

## **ART. 7**

### **SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

## **ART. 8**

### **SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO**

I servizi esplicitati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore, comunica al Prefetto di Nuoro e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

## **CAPO III**

### **TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI**

## **ART. 9**

### **PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA**

L'arma è prelevata all'inizio del servizio, presso il consegnatario, individuato nel Responsabile dell'area vigilanza, e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorchando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto territorialmente competente.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

## **ART. 10**

### **DOVERI DELL'ASSEGNATARIO**

L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) Verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma, nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Responsabile dell'area vigilanza, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13, di cui all'art. 18 del D.M. n.145/1987;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al locale Comando dei Carabinieri.

## **ART. 11**

### **CUSTODIA DELLE ARMI**

L'istituzione dell'armeria non risulta necessaria vista la custodia di un numero di armi non superiore a 15 unità e un numero di munizioni inferiore a duemila cartucce.

Le armi e le munizioni dovranno essere custodite in appositi armadi o casseforti con le seguenti modalità:

- a) Le armi, comprese quelle non assegnate ed eventualmente di riserva, sono conservate prive di fondina e di munizioni in apposita cassaforte o armadio metallico corazzato, chiusi a chiave con serratura di sicurezza;
- b) Le munizioni, comprese quelle non assegnate ed eventualmente di riserva, sono conservate in apposita cassaforte o armadio metallico corazzato di uguali caratteristiche;
- c) Le chiavi di accesso alle casseforti in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate durante le ore di servizio dal consegnatario dell'armeria; fuori dall'orario di servizio sono custodite in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma, dall'Agente di Polizia Municipale in possesso della qualifica di P.S. e in caso di sua assenza o di impedimento, dal Responsabile dell'area vigilanza.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n°110, ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritiene necessario, verifiche di

controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

## **ART. 12**

### **SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI**

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

## **CAPO IV**

### **ADDESTRAMENTO**

## **ART. 13**

### **ADDESTRAMENTO AL TIRO**

Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale o presso enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati.

## **ART.14**

### **PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO**

Gli addetti al servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale, fino alla sede del poligono e viceversa. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

# **CAPO V**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 15**

#### **NORME INTEGRATIVE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

### **ART. 16**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento diventa esecutivo nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 10, c.1 delle disposizioni di legge in generale del codice civile.